Français en Suisse –
apprendre, enseigner, évaluer

Italiano in Svizzera –
imparare, insegnare, valutare

Deutsch in der Schweiz –
lernen, lehren, beurteilen

fide
test edu

Test fide edu

Regolamento per l’attribuzione della licenza d’esaminatrice o esaminatore

21 giugno 2021

Segretariato fide
Haslerstrasse 21
3008 Berna
031 351 12 12
info@fide-info.ch
www.fide-info.ch

Premessa

Su mandato della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), il Segretariato fide rilascia il passaporto delle lingue. Sul passaporto delle lingue sono indicate le competenze linguistiche orali e scritte comprovate di una persona nelle lingue nazionali svizzere italiano, tedesco e francese. Le competenze linguistiche possono essere dimostrate in vari modi:

- sostenendo il test fide (edu);
- presentando un certificato riconosciuto;
- richiedendo la verifica di un dossier fide;
- sostenendo uno degli examens da rumantsch.

1 Oggetto del regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina l'attribuzione della licenza di esaminatrice/esaminatore per il test fide edu presso i centri di esame accreditati.

2 Strutture e responsabilità

2.1 Il passaporto delle lingue, il sistema fide e di conseguenza il test fide sono di proprietà della Segreteria di Stato della migrazione SEM.

2.2 La Commissione qualità fide è responsabile delle disposizioni normative delle procedure fide nonché della sorveglianza della garanzia della qualità. I membri della Commissione sono nominati dalla SEM. Per la nomina dei membri, la SEM consulta il Gruppo di coordinamento fide, il quale è a sua volta nominato dal Comitato nazionale di pilotaggio della Collaborazione interistituzionale CII.

2.3 La Commissione qualità fide emana le direttive per il test fide edu, e in questo ambito anche il regolamento per l'attribuzione della licenza di esaminatrice/esaminatore per il test fide edu.

2.4 La responsabilità operativa della formazione per esaminatrici ed esaminatori e la decisione sull'attribuzione o non attribuzione della licenza spetta al Segretariato fide.

2.5 La Commissione qualità fide è l'organo di ricorso contro tutte le decisioni del Segretariato fide che riguardano l'attribuzione della licenza di esaminatrice/esaminatore.

3 Iscrizione alla formazione per esaminatrici ed esaminatori del test fide edu

3.1 Tutte le persone che soddisfano i requisiti di formazione in vigore nel rispettivo Cantone per i/le docenti che operano nelle misure di transizione scuola – formazione professionale sono ammesse alla formazione per esaminatrici ed esaminatori del test fide edu.

3.2 È inoltre necessaria una solida conoscenza dei livelli del QCER, in particolare dei livelli A1-B2 per quanto riguarda la ricezione, l'interazione e la produzione orali, nonché l'esperienza nella valutazione formale delle competenze linguistiche. Se necessario, queste competenze possono essere acquisite attraverso la frequenza al modulo «Introduzione alla valutazione di competenze linguistiche» proposto dal Segretariato fide.

4 Formazione e qualificazione

4.1 Le formazioni destinate alle esaminatrici e agli esaminatori per il test fide edu sono organizzate periodicamente dal Segretariato fide e animate da una formatrice accreditata o un formatore accreditato.

4.2 Per ottenere la licenza di esaminatrice/esaminatore, oltre alla prova delle competenze da fornire, devono essere soddisfatte le seguenti esigenze:

Formazione variante 1 (13 ore in presenza + almeno 3 ore di studio autogestito)

- Realizzazione dei compiti preparatori secondo le direttive date dal Segretariato fide
- Partecipazione attiva ad almeno il 90% delle due giornate di insegnamento in presenza

Formazione variante 2 (6,5 ore in presenza + almeno 10 ore di studio autogestito)

- Realizzazione dei compiti preparatori secondo le direttive date dal Segretariato fide
- Partecipazione attiva alla giornata di formazione in presenza (100%)

4.3 La verifica delle competenze è composta di due parti e si svolge in una data separata dopo la formazione:

- la prima parte della verifica delle competenze valuta la sicurezza con cui sono identificate le caratteristiche specifiche ai livelli A1, A2 e B1 del QCER, in particolare nella produzione e l'interazione orali;
- la seconda parte valuta le capacità pratiche in una simulazione della parte «Parlare» del test fide edu con un/a potenziale partecipante.

Entrambe le verifiche delle competenze sono valutate da un'esperta o un esperto accreditato/a.

I criteri di valutazione e le regole di superamento sono definiti nel descrittivo del modulo.

4.4 Le verifiche delle competenze 1 e 2 sono valutate con «superato» o «non superato» e il risultato è comunicato dal Segretariato fide entro 14 giorni dopo la simulazione. Una decisione con la menzione «non superato» è motivata per iscritto.

4.5 Le verifiche delle competenze valutate con «non superato» possono essere ripetute una volta. La ripetizione è a pagamento.

4.6 Se entrambe le verifiche delle competenze sono valutate con «superato», dà luogo al rilascio della licenza di esaminatore/trice per il test fide edu.

Sulla licenza figurano i seguenti dati:

- Signor/Signora
- Nome/i e cognome/i
- Data di nascita
- Date dei seminari di formazione e delle verifiche delle competenze
- Durata di validità della licenza

4.7 Se una o entrambe parti delle verifiche delle competenze non sono superate due volte, non può essere rilasciata alcuna licenza di esaminatrice o esaminatore.

4.8 Un ricorso scritto e motivato contro una valutazione della verifica delle competenze 2 «non superato» può essere inoltrato al Segretariato fide entro 30 giorni. L'accettazione del ricorso porta generalmente ad una prima o seconda ripetizione gratuita della valutazione delle competenze 2 con un'altra esperta o un altro esperto. Non è possibile presentare ricorso contro una valutazione «non superato» nel caso della verifica delle competenze 1.

5 Validità della licenza di esaminatrice/esaminatore per il test fide edu

5.1 La licenza di esaminatrice/esaminatore per il test fide edu è rilasciata dal Segretariato fide ed è valida tre anni a partire dalla verifica delle competenze superata.

5.2 Per il rinnovo della licenza, deve essere frequentato un seminario di standardizzazione prima della scadenza della licenza.

5.3 La licenza rinnovata è valida tre anni dalla data del seminario di standardizzazione.

5.4 Se un'esaminatrice o un esaminatore non partecipa per due anni né a un test fide edu né a un seminario di standardizzazione, deve frequentare un seminario di standardizzazione prima di riprendere l'attività di esaminatrice o esaminatore.

5.5 Se il Segretariato fide, in base a riscontri o in occasione delle ispezioni regolari effettuate, ha dubbi sulla competenza delle esaminatrici o degli esaminatori, può ordinare una sospensione della licenza o la partecipazione ad altre misure di formazione.

5.6 La licenza di esaminatrice/esaminatore per il test fide edu non autorizza il/la titolare a lavorare come esaminatrice o esaminatore nel test fide.

5.7 I/le titolari di una licenza di esaminatrice/esaminatore per il test fide edu possono anche conseguire la licenza di esaminatrice/esaminatore per il test fide se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3.1 del regolamento sul rilascio della esaminatrice/esaminatore per il test fide e se superano le corrispondenti verifiche delle competenze.

6 Diritti e doveri delle esaminatrici ed esaminatori abilitati

6.1 Le esaminatrici e gli esaminatori con licenza sono abilitati a svolgere la parte «Parlare» e a sorvegliare la parte «Comprendere» e «Leggere e Scrivere» del test fide edu presso i centri d'esame accreditati.

6.2 Le esaminatrici e gli esaminatori sono tenuti a svolgere le parti del test fide edu in cui sono coinvolti conformemente alle regole.

6.3 Le esaminatrici e gli esaminatori non conducono colloqui nell'ambito del test fide edu con persone con cui sono parenti o con cui mantengono contatti extrascolastici o privati.

6.4 Le esaminatrici e gli esaminatori si impegnano a mantenere il segreto sul contenuto degli esami, in particolare nei confronti dei/delle loro discenti. Questo dovere di segretezza si estende oltre la validità della licenza.

6.5 Le esaminatrici e gli esaminatori sono tenuti al rispetto della segretezza sui dati personali e sulle informazioni di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento del test fide edu. Questo dovere di segretezza si estende oltre la validità della licenza.

7 Compiti del Segretariato fide

7.1 Il Segretariato fide tiene una lista aggiornata di tutte le esaminatrici e di tutti gli esaminatori titolari di una licenza di esaminatore/trice il test fide edu.

7.2 Il Segretariato fide organizza periodicamente dei seminari d'introduzione e di standardizzazione per le esaminatrici e gli esaminatori incaricati del test fide edu.

7.3 Il Segretariato informa le esaminatrici e gli esaminatori sui cambiamenti del regolamento o sulle disposizioni per lo svolgimento del test fide edu.

8 Risoluzione delle controversie

8.1 Contro decisioni del Segretariato fide, in special modo contro una decisione di non attribuzione, sospensione o ritiro della licenza, le esaminatrici e gli esaminatori possono presentare alla Commissione qualità fide, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, un ricorso motivato per iscritto. Il ricorso è gratuito.

8.2 In caso di ricorso, la Commissione qualità fide ha il diritto di prendere visione di tutta la documentazione. Può richiedere alla persona ricorrente e al Segretariato fide una presa di posizione.

8.3 Le decisioni della Commissione qualità fide sono finali.

9 Validità

9.1 Il presente regolamento per l'attribuzione della licenza di esaminatrice/esaminatore per il test fide edu è stato approvato dalla Commissione qualità fide il 14 giugno 2021 ed entra in vigore il 21 giugno 2021. Sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

9.2 Le modifiche al presente regolamento sono soggette alla decisione della Commissione qualità fide.